



Tribunale Ordinario di Novara
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro dott. Andrea Cavagnolo ha pronunciato all'udienza del 16/03/2017 la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al N. 252/2013 R.G. Aff. Cont. Lavoro promossa

D A

con l'avv. Pierangelo Scacchi del Foro di Roma

- ricorrente -

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso in proprio, ex art. 417 bis c.p.c., dalla dott.ssa _____, dipendente del MinisteroUSR del Piemonte - Ufficio XI Ambito Territoriale di Novara, legalmente domiciliato al civico 5/a di L.go Donegani in Novara

- resistente -

Motivi in fatto e diritto della decisione

Con ricorso depositato il 14 marzo 2013 _____ docente di sostegno di scuola elementare presso la _____ deduceva:

- che, a seguito di parto gemellare in data 10 ottobre 2009, aveva goduto di congedo parentale ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. n. 151/2001 per sei mesi con riferimento alla figlia regolarmente retribuito al 100% per i primi trenta giorni e nella misura del 30% per i successivi cinque mesi, secondo quanto previsto dal CCNL Comparto Scuola all'art. 12 co. 4;

- che successivamente chiedeva ed otteneva i seguenti ulteriori periodi di congedo per l'altra figlia gemella _____

- che per i primi tre periodi (_____ al _____) aveva ottenuto la corresponsione della retribuzione prevista dal CCNL Comparto Scuola e dall'art. 34 d. lgs. n. 151/2001;

- che successivamente la Ragioneria Provinciale dello Stato procedeva al recupero di tali somme, restituite dalla ricorrente.



Ciò premesso la ricorrente contestava la restituzione delle somme riconosciutele per il congedo ritenendo il diritto alla duplicazione non solo del periodo di congedo parentale ma anche del relativo trattamento economico come confermato nel combinato disposto degli artt. 32 e 34 citati.

Conseguentemente evocando in giudizio il MIUR chiedeva venisse accertato il diritto al riconoscimento dell'indennità prevista per i periodi di congedo per la seconda gemella

Ritualmente costituitosi il Ministero contestava gli assunti avversari e chiedevano il rigetto del ricorso.

All'udienza del 12.02.2015 il Tribunale disponeva il deposito da parte della M.E.F. - Ragioneria Territoriale dello Stato di Novara di note esplicative circa le somme richieste in restituzione alla ricorrente ed i relativi presupposti.

Il M.E.F. interpellato faceva pervenire le note esplicative richieste.

Il Giudice, omessa ogni istruttoria, all'udienza del 16.03.2017 decideva la causa con sentenza della quale è stata data contestuale lettura.

La domanda della ricorrente è fondata e va accolta.

Preliminarmente occorre tuttavia rilevare che le somme chieste in restituzione dell'amministrazione (con provvedimento del 04.11.11 per l'importo di € 1.884,81 e con provvedimento del 23.05.12 per l'importo di € 523,54) non riguardano i periodi di congedo parentale indicati dalla ricorrente ma sono relative ad altri due periodi di congedo parentale richiesti e goduti dalla ricorrente e precisamente il periodo dal 26.10.2011 al 30.11.2011 ed il periodo dal 22.05.2012 al 10.06.2012, originariamente retribuiti in misura intera e successivamente oggetto di richiesta di integrale restituzione, come detto.

Passando ora al merito della questione occorre rilevare che l'art. 32 del d.lgs n. 151/2001 in tema di "congedo parentale" recita che "per ogni bambino nei primi suoi otto anni di vita ciascun genitore ha diritto ad astenersi dal lavoro ... i relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi..." Il chiaro riferimento al diritto del genitore al congedo parentale per ogni bambino, conferma la duplicazione del periodo massimo di congedo consentito per ogni parto plurimo.

L'art. 34 del d.lgs n. 151/2001 in tema di "trattamento economico e normativo", disponendo che *"per i periodi di congedo parentale di cui all'art. 32 alle lavoratrici ed ai lavoratori è dovuta fino al terzo anno di vita un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi"* opera un richiamo all'intero art. 32 che elenca, appunto, i vari periodi di congedo parentale a cui i genitori (padre e madre) hanno diritto per ciascun figlio.

Va premesso che la finalità della fruizione del congedo parentale non è tanto quella di soddisfare le "esigenze puramente fisiologiche del minore ma, specificamente, intende appagare i suoi bisogni affettivi e relazionali onde realizzare il pieno sviluppo della sua personalità sin dal momento dell'ingresso nella famiglia" (Cass. 16207/2008). In sostanza la scelta del legislatore è quella di garantire la presenza dei genitori accanto ai figli nei primi mesi di vita e tale garanzia non può dirsi concretamente realizzata se non attraverso il parallelo riconoscimento del trattamento economico corrispondente. In caso di parto gemellare si deve quindi ritenere che il legislatore abbia scelto non solo di assicurare una duplicazione del congedo in ragione del maggior impegno dei genitori che debbono far fronte



ai bisogni affettivi dei due figli ma anche di non pregiudicare, limitandolo, i benefici di carattere retributivo che garantiscono l'espletamento dell'attività genitoriale tutelata.

E' certamente veritiero che nel caso di parto gemellare il genitore, laddove usufruisca del congedo parentale, ha la possibilità di dedicare il suo tempo e le sue attenzioni, congiuntamente e contemporaneamente ai gemelli, ma altrettanto è vero che un contesto familiare con la presenza contemporanea di più bambini di tenera età comporta (o può comportare) una pluralità di problematiche che magari non si verificherebbero nel caso di un unico figlio.

D'altra parte l'introduzione in sede di contrattazione collettiva di normative più favorevoli ai genitori-lavoratori anche dal punto di vista economico, con il riconoscimento del diritto alla pienezza della retribuzione perlomeno per il primo mese di astensione dal lavoro per congedo parentale (CCNL Comparto Scuola art. 12), rappresenta anche una forma di sostegno ed incentivazione di maternità e paternità in presenza degli inevitabili esborsi che il nucleo familiare deve sostenere per il bambino: è fin troppo evidente che tali spese si moltiplicano nel caso di parto gemellare ragione per la quale pare ragionevole, anche sotto questo aspetto, ritenere che il Legislatore non volesse penalizzare quei genitori che si vengono a trovare in detta situazione.

Né appare in qualche modo giustificabile, in assenza di specifiche indicazioni del Legislatore nella normativa che regola il settore o in sede di contrattazione collettiva, che i benefici che derivano dall'istituto del congedo parentale per i genitori (specie in un contesto normativo, come detto, di *favor* per la famiglia) possano essere applicati per il secondo gemello solo in parte, con immotivata esclusione di alcuni aspetti.

Una lettura diversa, oltre che contrastare con il precetto sancito dall'art. 31 della Costituzione (la Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi con particolare riguardo alle famiglie numerose), risulterebbe palesemente illogica. Infatti il mancato riconoscimento del beneficio richiesto, determinerebbe un'irragionevole situazione di disparità rispetto all'ipotesi in cui il genitore abbia un secondo figlio (magari a poca distanza dal primo), riconoscendosi in questo caso, senza dubbio, il vantaggio anche patrimoniale connesso al congedo parentale.

Le considerazioni che precedono comportano l'accoglimento della domanda attrice.

Di conseguenza si accerta il diritto di _____ al riconoscimento del trattamento economico previsto in relazione al congedo parentale fruito anche per la seconda figlia gemella con conseguente condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento a favore della ricorrente della retribuzione nella misura del 100% per i primi 30 giorni e nella misura del 30% per il restante periodo fruito.

Si stima equa la compensazione delle spese di lite in ragione della natura interpretativa della questione trattata e della giurisprudenza di merito non concorde sul punto.

P.Q.M.

Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta,

- accertato il diritto della ricorrente ad ottenere la corresponsione dell'intera retribuzione per i primi 30 giorni di astensione e nella misura del 30% per il restante periodo di astensione usufruita nel quadro dell'istituto del congedo parentale anche per la seconda figlia nata da



parto gemellare in data _____, condanna il MIUR, in persona del Ministro p.t., al pagamento in favore della ricorrente della retribuzione nella misura sopra indicata per i periodi di congedo parentale dedotti in causa, sotto detrazione di quanto già eventualmente corrisposto;

- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Sentenza esecutiva

Così deciso in Novara, lì 16.03.2017

Il Giudice
Andrea Cavagnolo

